


***GIUSTIZIA PREDITTIVA***  
***E***  
***INTERPRETAZIONE DELLA***  
***LEGGE CON MODELLI***  
***MATEMATICI***

Relazione di **Luigi VIOLA**

23.3.2022



Pertanto il **metodo deduttivo**, laddove via siano leggi prive di clausole valoriali, è preferibile:

- per ragioni normative (maggiore coerenza con il nostro sistema di civil law)
- per ragioni logiche (fallibilità del modello induttivo in base al sillogismo aristotelico)

Il nostro sistema funziona secondo la formula

$$F \rightarrow D = PG$$

## L'art. 12 Preleggi citato così recita:

*Nell'applicare la legge **non si può ad essa** attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.***

*Se una **controversia non può essere decisa con una precisa disposizione**, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; **se il caso rimane ancora dubbio**, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*

Vengono individuate 4 interpretazioni (IP) possibili

- 1) interpretazione letterale (IL)
- 2) interpretazione per ratio o teleologica (IR)
- 3) interpretazione per analogia legis (AL)
- 4) in interpretazione per analogia iuris (AI)

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)  
[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)



Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni.

L'interpretazione secondo i principi generali è l'ultima possibile.

La sentenza che sconfina dalle previsioni dell'art. 12 preleggi espone il magistrato a sanzione disciplinare (Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019).

- **IL prevale sempre su IR ?**

- **GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE**

- Sussiste il primato dell'interpretazione letterale, principio pacifico che esprime l'assiomatica verità per cui l'ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 8.8.2018, n. 4872).
- Il primato dell'interpretazione letterale è costantemente ribadito dalla Cassazione (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.03.2020, n. 6752).

- **GIURISPRUDENZA CONTRARIA**

- Interpretazione letterale è recessiva rispetto a quella per ratio (Tribunale di Crotona, sentenza del 25.11.2019, n.1370).

- **GIURISPRUDENZA MEDIANA**

- Interpretazione letterale e ratio hanno lo stesso peso: la seconda non può comunque prevalere (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 9.11.2019, n. 7667).

Osservando l'art. 12 preleggi si evidenzia la presenza di una congiunzione preceduta da una virgola tra IL e IR (“,e”): si ritiene che voglia dire che IL ed IR devono cercare di allinearsi, ma se non è possibile prevale IL.

Guardando poi l'intero articolo emerge nel segmento procedimentale le prime interpretazioni prevalgono sulle successive.

ipotizzando  $IL > 0, IR > 0, AL > 0, AI > 0 \Rightarrow IL \geq IR \geq AL \geq AI$

- Sono **possibili altre interpretazioni oltre a quelle ipotizzate?**

Sì sono possibili purchè all'interno dell'iter procedimentale indicato.

- **-interpretazione costituzionalmente orientata** non può superare quella letterale (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230); vuol dire che ha un peso uguale o inferiore ad IL;
- **-Interpretazione adeguatrice** non può superare il dato letterale (Corte costituzionale, sentenza del 26.11.2020, n. 253)
- **-interpretazione sistematica** viene collegata alla connessione tra parole di cui ad IL (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.4.2020, n. 7667) oppure all'interpretazione per ratio di cui IR (Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019, n. 19815).



- Tuttavia i veri problemi non si pongono quando ci sono tante interpretazioni con peso diverso, ma quando ci sono più interpretazioni diverse con peso uguale (ad esempio diverse  $IL_n$  oppure  $IR_n$  ecc.).
- In questo caso è necessario un vero e proprio algoritmo, come si spiegherà a breve.

## Comma 1 dell'art. 12 Preleggi

$$IP = IL \wedge IR$$

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

---

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)  
[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

## Comma 2 dell'art. 12 Preleggi

L'interpretazione per analogia legis è utilizzabile solo ( $\leq$   $\geq$ ) in assenza di una "precisa disposizione"; questo può voler dire:

- assenza di disposizione di legge (IL=0);
- presenza della disposizione di legge, ma priva di precisione (IL=0).

Pertanto:

$$IP = AL \leq \geq IL = 0$$

L'interpretazione per analogia iuris è utilizzabile solo ( $\leq$   $\geq$ ) il caso "rimane ancora dubbio"; questo può voler dire:

- che l'analogia legis abbia comportato un risultato incerto, vicino all'inesistenza ( $AL \approx 0$ );
- che l'analogia legis sia contraddetta da diverse disposizioni (AL-AL).

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)  
[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**Montiamo** tutto quello che abbiamo scritto ed avremo un unico **ALGORITMO INTERPRETATIVO**, precisando che: le interpretazioni, indipendentemente dal tipo letterale, teleologico o analogico, possono essere esposte:

- in **positivo**, laddove volte ad affermare un significato (+);
- in **negativo**, laddove volte a negare un significato (-);
- indirettamente** laddove formalmente esprimono un'affermazione, ma nella sostanza negano un significato; l'implicazione di queste comporta comunque un segno negativo (-), seppur incidente in modo indiretto per il tramite dell'incompatibilità logica.

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)  
[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

Ora componiamo il tutto:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$

Centro Studi

**D**iritto *Avanzato*

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)  
[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

Per maggiore precisione, possiamo sostituire  $\pm$  con la sommatoria ( $\sum$ ), la quale ammette sottrazioni tramite il meccanismo di somma tra valori negativi; per esempio: 7-3 diviene  $7 + (-3) = 4$ ; fissiamo poi che il valore  $n$  può andare da 0 ad infinito ( $\sum_{n=0}^{\infty}$ ) per ammettere solo valori positivi.

Avremo allora:

Ora componiamo il tutto:

$$IP = \left( \sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR \right) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$$

In sostanza, quanto è stato appena scritto equivale a dire:

l'interpretazione della legge (IP) è uguale (=) all'unione ( $\wedge$ ) tra più o meno interpretazioni letterali ( $IL \pm ILn$ ) con più o meno interpretazioni per *ratio* ( $IR \pm IR$ ); se manca una precisa disposizione di legge ( $IL=0$ ), si procede a sommare o sottrarre interpretazioni per *analogia legis* ( $=>(AL \pm ALn)$ ); nel caso in cui il caso sia ancora dubbio ( $AL \approx 0$ ), si può procedere a sommare o sottrarre interpretazioni per *analogia iuris* ( $=> (AI \pm AI_n)$ ).

Con alcune esemplificazioni si arriva a:

$$IP = \sum i (n)$$



## APPLICAZIONE DEL MODELLO MATEMATICO AL CASO DEL DANNO TANATOLOGICO:

Si è posta la seguente questione all'attenzione delle Sezioni Unite, risolta con la pronuncia n. 15350/2015 : **è risarcibile il c.d. danno tanatologico (danno da morte immediata)?**

La tesi positiva si reggeva sui seguenti argomenti:

- la morte immediata non esiste per la scienza medica, con la conseguenza che sussiste sempre un minimum di spatium vivendi tra lesione e morte, tale da far sorgere in capo alla vittima principale un'autonoma pretesa risarcitoria, suscettibile di trasmissione iure successionis (Al.1);
- opinando in modo diverso, si raggiungerebbe l'absurdum per cui uccidere sarebbe economicamente più conveniente che ferire perché nel secondo caso sorgerebbero i crediti iure successionis, diversamente dal primo caso (Al.2 );
- eccezionalmente sarebbe possibile attribuire rilevanza al c.d. danno-evento in deroga all'art. 1223 c.c. (Al.3).

La tesi negativa si reggeva sui seguenti argomenti (il segno meno indica interpretazioni neutralizzanti):

- la morte immediata esiste e lede il bene vita, che è diverso dal bene salute; se si ammettesse il risarcimento, allora si finirebbe per far confluire il bene vita in quello salute, così trattando in modo uguale situazioni giuridiche diseguali, vulnerando l'art. 3 Cost. (-Al.1);
- non è un absurdum quantificare maggiormente il danno da lesione rispetto a quello da uccisione perché, in concreto, nel secondo caso sul danneggiante grava una sanzione maggiore in virtù dell'operatività del diritto penale che commina una pena maggiore (-Al.2);
- non è possibile attribuire rilevanza al solo danno-evento perché non è eccezione ammissibile in difetto di espressa previsione di legge, rispetto al dictum letterale dell'art. 1223 c.c. (-Al.3);
- il danno da morte immediata, ledendo il bene giuridico della vita, è impermeabile all'integrazione per equivalente, diversamente dal bene salute (Al.4).

La formula per l'interpretazione giuridica è la seguente:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$

Inseriamo ora le interpretazioni utilizzate per affrontare il caso sottoposto alle Sezioni Unite:

$$IP = (0 \circ 0) \wedge [IL = 0 \Rightarrow (0)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (\cancel{AI.1} + \cancel{AI.2} + \cancel{AI.3} - \cancel{AI.1} + AI.4 - \cancel{AI.2} - \cancel{AI.3})] = AI.4$$

Per l'algoritmo sull'interpretazione giuridica il danno tanatologico non è risarcibile; negli stessi termini si sono espresse le Sezioni Unite 15350/2015.

## **Applicazione (predittiva) CONTRATTI MONOFIRMA**

La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10447/2017, ha rinviato la seguente questione al Presidente affinché valuti il rinvio alle Sezioni Unite: *se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.*

.

## La tesi della necessità della sottoscrizione *ad substantiam* dell'intermediario

Per un primo orientamento la sottoscrizione *ad substantiam* deve essere bilaterale, ovvero effettuata sia dall'intermediario e sia dall'investitore.

A favore di tale enunciazione depone il rilievo che:

- è espressamente prevista la sanzione della nullità del contratto, in assenza del rispetto della forma scritta *ad substantiam*; poiché la nullità può esser fatta valere da chiunque, allora vuol dire che anche la sottoscrizione deve esser fatta da entrambe le parti e, dunque, anche dall'intermediario.

Tale rilievo si basa essenzialmente sul dato letterale (+IL), valorizzando l'inciso “*nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo*”.

## La tesi della non necessità della sottoscrizione *ad substantiam* dell'intermediario

Per un altro orientamento, la sottoscrizione *ad substantiam* non deve essere bilaterale; può essere effettuata anche dal solo investitore.

A favore di tale enunciazione depongono i seguenti rilievi:

- la forma scritta *ad substantiam* bilaterale (con firma di entrambe le parti), riguarda solo i casi di contratti tra parti simmetriche, ovvero tra parti in cui non vi è asimmetria informativa, come desumibile dall'art. 1350 c.c.; in tutti gli altri casi, la forma scritta *ad substantiam* non deve essere necessariamente bilaterale (+AL);

- la *ratio* della non necessità di entrambe le sottoscrizioni nei casi di contratti c.d. asimmetrici sarebbe determinata dal rilievo logico che il predisponente (normalmente la banca) ha già manifestato il consenso (+IR); *id est*: la predisposizione del contratto è la prova del suo consenso all'accordo;
- anche la lettera della legge deporrebbe del medesimo senso poiché è imposto solo di rilasciare un “*esemplare*” ex art. 23 d.lvo. 58/1998 (-IL);
- in altri casi è espressamente chiesta la sottoscrizione anche della copia rilasciata, come avviene nei contratti di agenzia ex art. 1742 c.c. e di assicurazione ex art. 1888 c.c. (+ AL);
- diversamente opinando, il contratto si presterebbe a facili abusi, in quanto l'investitore potrebbe fruire di tutti i vantaggi del contratto di investimento, ma, poi, al momento degli svantaggi, potrebbe agevolmente sostenerne la nullità (+IR).

Sulla falsariga dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., si potrebbe dire.

Si utilizza il segno meno perché viene posta in essere un'interpretazione letterale, in contrasto con altra interpretazione letterale valorizzata dalla tesi esposta; poiché l'interpretazione letterale depone in due sensi opposti, allora non è attendibile o, comunque, non può costituire argomento dirimente; ciò giustifica l'utilizzo del segno

-.

## Utilizzo del modello e previsione della sentenza

L'ALGORITMO proposto è il seguente:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$


Applicando tale modello al caso, avremo

$$IP : (\mathbb{H} - \mathbb{H}) \wedge (IR + IR) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL + AL)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (0) = AL2 \circ IR2$$

In base alle operazioni matematiche seguite, la pronuncia delle Sezioni Unite doveva affermare:


*il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.*





*La sentenza n. 898/2018 delle Sezioni Unite (**gennaio 2018**) della Cassazione ha confermato la soluzione dell'algoritmo indicata a **luglio 2017**.*

***La sentenza è stata predetta con 6 mesi di anticipo.***




Risultati analoghi sono stati ottenuti, di recente, con le sentenze SS.UU. 24675/2017, in tema di usura sopravvenuta, e con SS.UU. 16601/2017 in materia di danni punitivi.

## **1. Applicazione sulla questione relativa alla c.d. scissione degli effetti della notifica per gli atti impositivi**

La disciplina normativa che viene in rilievo è:

-art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui *La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche...*

-art. 16 comma 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui *Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.*



Il quesito posto è:

se gli effetti della scissione della notifica trovano applicazione, oltre che per gli atti processuali, anche se l'atto da notificare è un atto di imposizione tributaria.

Il problema si pone in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale 447/2002, a proposito della scissione degli effetti, si è riferita solo agli atti processuali e non sostanziali.

In **senso negativo restrittivo** si dice:

- in caso di scissione degli effetti si correrebbe il rischio di avere un vuoto di disciplina nel medio tempore (-AI)
- la generalizzata scissione sarebbe idonea a comprendere tutti gli atti, a d eccezione di quelli negoziali ex art. 1334 c.c. e ciò appare eccessivo (-AI)
- la natura dell'atto impositivo è sostanziale e non processuale, con la conseguenza che non può subirne la medesima disciplina giuridica (-AI)

In **senso positivo ampliativo** (Cass. 9749/2018) si dice:

- non conta tanto la natura dell'atto, ma quello dello strumento da utilizzare; se è necessaria la notifica, allora vale la scissione degli effetti (+IR);
- l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 rinvia espressamente alla disciplina sulle notifiche ex art. 137 c.p.c., così da doverne subire gli effetti (+IL)

La formula è questa:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \\ \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$

Ora inseriamo le variabili estratte:

$$IP = IL + IL \wedge (0 \pm 0) \circ [IL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)] \circ \\ [AL \approx 0 \Rightarrow (-AI) - AI - AI]$$

Pertanto:

$$IP = 2IL \wedge (0 \pm 0) \circ [IL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)] \circ [AL \\ \approx 0 \Rightarrow (-3AI)]$$

Ne segue:

$$IP = 2IL$$

La soluzione corretta è quella positiva  
ampliativa:

gli effetti della scissione della notifica  
trovano applicazione, oltre che per gli atti  
processuali, anche se l'atto da notificare è  
un atto di imposizione tributaria

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza  
del 17.12.2021, n. 40543 ha confermato  
detta previsione circa un anno dopo.

**Ad ogni modo si evidenzia che, i casi  
prospettati, potevano anche risolversi  
con la formula  $IL \geq IR \geq AL \geq AI$ .**

Il libero convincimento del giudice rischia di vulnerare quanto detto?

-> tesi del libero convincimento

--> tesi del prudente apprezzamento, con sommatoria di prove (arg. lett., analogia legis):

$$FP = 1 \iff (VPAfc) (\Sigma pfc) > (VPAfnc)(\Sigma pfNc)$$



Un approccio giurimetrico  
determina



+ certezza

+ uguaglianza

# IMPATTO POSITIVO SU A.D.R. (maggiore pace sociale)

*Le parti, un giorno, di fronte ad una disputa, potranno  
sedersi e procedere ad un calcolo  
(G. Leibniz, Dissertatio de arte combinatoria, 1666).*

Luigi VIOLA

**INTERPRETAZIONE  
DELLA LEGGE CON  
MODELLI MATEMATICI**

Processo, a.d.r., giustizia predittiva

Volume I

Seconda Edizione

Presentazione di  
Stefano SCHIRO

Centro Studi

**Diritto *Avanzato***  
EDIZIONE

Luigi VIOLA

**VALUTAZIONE DELLE  
PROVE SECONDO  
PRUDENTE  
APPREZZAMENTO**

Dal più probabile che non  
alla sommatoria di prove

Volume II

Centro Studi

**Diritto *Avanzato***  
EDIZIONE